

Legenda

Limiti Amministrativi Comunali

DB Elementi Idrici

Acque Pubbliche DLgs.42/2004

Fascia cimiteriale

Viabilità esistente e progetto

Viabilità di Piano

Viabilità esistente

Pericolosità - Frane

Grado

Hg1

Hg2

Hg3

Pericolosità - Piene

Grado

Hi1

Hi2

Hi3

Hi4

Zonizzazione Urbano

Zone B in centro urbano (vedi tavola di dettaglio)

B1.C.M.

B1

B1.1

Espansione residenziale

C1

C3

Industriali, Artigianali e Commerciali

D2

D5

Zone Agricole

E1b

E2a

E2c

E4

E5a

E5b

E5c

Turistiche

F1

F4

Servizi Generali

G1

G2

G3

G4

Salvaguardia

H2

H3

Standard urbanistici - Spazi pubblici

S1


S2

S3

S4

Strade e loro pertinenze

Strade



COMUNE DI VILLAPUTZU
Provincia del Sud Sardegna

PIANO URBANISTICO COMUNALE

TAV 31

ZONIZZAZIONE DELL’AMBITO URBANO CON
SOVRAPPOSIZIONE AREE A PERICOLOSITA’
IDROGEOLOGICA (PIENE E FRANE)

SCALA 1:2.000

Coordinatore: Ing. Italo Meloni, Ing. Ginevra Balletto

Assetto ambientale: Dott. Geol. P. Valera, Dott. M. Casti, Dott. Agr P. Mulè
Assetto insediativo: Ing. G. Balletto, Ing. A. Milesi, Ing. G. Mei, Arch. G. Figus
Assetto storico culturale: Dott.ssa F. Collu, Ing. A. Milesi, Arch. G. Figus
PUL: Ing. G. Balletto, ing. A. Milesi, Arch G. Figus, N. Castangia
Sistema informativo territoriale e Gis: ing. A. Putzu, ing. A. Garau

Comitato scientifico: prof. R. Ciccu, prof. M. Ghiani, prof. G. Massacci, ing. M. Figus



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della sardegna

Allegato B alla Delib.G.R. n. 43/2 del 27.8.2020

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

NORME DI ATTUAZIONE

TESTO COORDINATO

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2020

La pubblicazione del Testo coordinato è effettuata a soli fini divulgativi e per consentire una più agevole consultazione dei testi normativi vigenti

ARTICOLO 30 *Disciplina delle aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1)*

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, nelle aree di pericolosità idraulica moderata compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l'impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.
2. Per i corsi d'acqua o per i tratti degli stessi studiati mediante analisi idrologico-idraulica, nelle aree individuate mediante analisi di tipo geomorfologico che si estendono oltre le fasce di pericolosità moderata individuata col criterio idrologico idraulico si applica la disciplina di cui al comma 1.⁶²

ARTICOLO 30bis *Disciplina delle aree di esondazione individuate con la sola analisi geomorfologica*⁶³

1. Per tutti i corsi d'acqua o per i tratti degli stessi nei quali, nell'ambito di studi dell'assetto idrogeologico, a scala regionale o locale, sono state determinate aree di esondazione con la sola analisi di tipo geomorfologico, i Comuni sono tenuti ad effettuare un apposito studio idrologico-idraulico di approfondimento, coerentemente con quanto indicato nelle presenti norme, al fine di determinare le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1).
2. Nelle more degli studi di approfondimento di cui al comma 1, per le opere o per gli interventi che ricadono all'interno delle aree di esondazione, afferenti a uno o più corsi d'acqua, determinate con il solo criterio geomorfologico, i Comuni sono tenuti preliminarmente ad effettuare apposito studio idrologico-idraulico volto a determinare le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1); tale studio dovrà contemplare i corsi d'acqua interessati nella loro interezza o almeno i tronchi degli stessi idraulicamente significativi.
3. Gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e per le aree a pericolosità idraulica così determinate si applicano le relative norme di salvaguardia di cui all'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006;
4. Per le aree di esondazione dei corsi d'acqua o dei tratti degli stessi individuate mediante analisi di tipo geomorfologico e oggetto degli studi di cui ai commi 1 e 2, che si estendono oltre le fasce di pericolosità moderata determinate con i richiamati studi, si applica la disciplina di cui all'articolo 30, comma 1.

ARTICOLO 30 ter⁶⁴ *Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia*

1. Per i singoli tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 30 quater, per i quali non siano state ancora determinate le aree di pericolosità idraulica, con esclusione dei tratti le cui aree di esondazione sono state determinate con il solo criterio geomorfologico di cui all'articolo 30 bis, quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico del singolo tratto:

⁶² Comma aggiunto con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 20/05/2015

⁶³ Articolo inserito con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 20/05/2015

⁶⁴ Articolo sostituito con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 16/06/2020


4. Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. Tale divieto non opera per gli impianti di cui al precedente comma 3bis.⁸¹
5. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'articolo 25:
 - a. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2 lettere a., b., c., e., g., h., i. Per gli interventi di cui al comma 2 lettera d., l'Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso, in relazione alla peculiarità e entità dell'intervento;
 - b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c;
 - c. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3 bis.⁸²
6. Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", eventualmente ubicati nelle aree di pericolosità media da frana, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell'Allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

ARTICOLO 34 *Disciplina delle aree di pericolosità moderata da frana (Hg1)*

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità moderata da frana compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l'impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

⁸¹ comma introdotto con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 17/05/2016

⁸² comma introdotto con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 17/05/2016






Comune di Villaputzu (C.m. 21, CA)

Piano urbanistico comunale

E/o – Normativa per l'uso e la tutela del territorio comunale

Allegati: E1 - Tabelle dei tipi edilizi
E2 - Tabelle degli spazi pubblici
~~E3 - Quadri degli usi ammessi~~



3 – L'URBANIZZAZIONE

3.1 – Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

Nell'intero territorio comunale gli spazi di cui sopra sono previsti ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n.765, art.17, comma 8° e del D.A. 20 dicembre 1983, n.2266/U in modo da assicurare la dotazione minima prescritta per ogni abitante e una idonea organizzazione e distribuzione sul territorio; sono classificabili secondo due tipi e definiti come nella apposita tabella degli "Spazi pubblici" (E2):

- a) Spazi localizzati nelle parti di zona insediativa esclusivamente riservata alle attrezzature (campiti in planimetria – D1 e D2).

Derivano dall'applicazione della L. 26 gennaio 1962, n.17 per le aree destinate all'istruzione; dall'adeguamento e valorizzazione della particolare conformazione del territorio per le aree destinate a parco, gioco e sport; dai rapporti con la viabilità e la forma dell'insediamento per le aree attrezzate di interesse comune o destinate a parcheggi.

La loro esatta posizione è libera all'interno della zona e sarà successivamente definita nei piani esecutivi o nelle deliberazioni operative dell'Amministrazione comunale.

- b) Spazi prescritti in quota di incidenza nella ripartizione dell'uso del terreno (nella tabella dei tipi edilizi – E1).

Per le destinazioni residenziali costituiscono il verde privato attrezzato per il soggiorno all'aperto, nonché il parcheggio privato ai sensi della Legge 24 marzo 1989, n.122, art.2; per le destinazioni produttive costituiscono la indispensabile integrazione di parcheggio privato e aree verdi che le caratterizzano.

La dotazione di spazi pubblici è organizzata a livello di unità urbana, settore urbano e nucleo urbano e distribuita planimetricamente ad ogni livello secondo la migliore opportunità, per cui soltanto per il livello inferiore esiste una effettiva diffusione e una certa aderenza al numero degli abitanti insediati in ogni zona, mentre per i livelli superiori esiste una concentrazione di servizi che vale a qualificare l'insieme come agglomerato urbano.

I volumi riservati per gli edifici pubblici sono del pari verificati (nella misura prescritta di 10 mc/abitante) a livello generale comunale, e poi ripartiti secondo necessità e/o opportunità nei vari settori e nelle varie zone, senza alcuna pretesa di omogeneità.

Il numero di abitanti cui riferirsi corrisponde al massimo teorico di abitanti insediabili nelle zone residenziali in base al volume utile complessivo esistente e/o ammesso (e computato secondo le norme dell'art.2.1.10 del Regolamento edilizio) e ai parametri convenzionali di dotazione abitativa o accertati nelle realtà.

Gli spazi di cui sopra sono distinti secondo la destinazione in categorie di aree per:

- | | |
|--|--------|
| a) l'istruzione; | (= S1) |
| b) attrezzature di interesse comune; | (= S2) |
| c) attrezzature a parco e per il gioco e lo sport; | (= S3) |
| d) parcheggi; | (= S4) |

- e) l'istruzione superiore all'obbligo;
- f) attrezzature sanitarie e ospedaliere;
- g) parchi pubblici urbani e territoriali.

Nella stessa tabella sono individuati diversi tipi di intervento in ragione delle condizioni delle attrezzature esistenti:

- E - esistente con idonee dimensioni e funzionalità;
- AM - esistente con necessità di ampliamento;
- AD - esistente con necessità di adattamento funzionale;
- NC - nuova costruzione.

3.2 – Utilizzazione delle aree insediative riservate per spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi

L'individuazione delle aree destinate agli edifici, attrezzature, impianti di interesse generale od opere di urbanizzazione nelle zone di insediamento costituiscono una particolare prescrizione costruttiva da osservare in determinate zone ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.1150, art.33, 1° comma, punto 10, e in base alla facoltà concessa con l'art.19.2 della L.R. 22 dicembre 1989, n.45.

Sono ammesse le opere di cui sopra, quali risultano indicate con simboli in planimetria e dettagliate e dimensionate nella tabella degli "spazi pubblici", nonché tutte quelle altre opere aventi finalità assimilabili e che si rendessero opportune successivamente. Nelle aree a parco naturale ed attrezzate sono ulteriormente consentite opere che integrano tale destinazione cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, ritrovi, ristoranti, nonché impianti sportivi, ricreativi e culturali. Tali opere possono anche essere eseguite e gestite da privati, mediante concessione temporanea, con l'obbligo di sistemare a parco, conservando le alberature eventualmente esistenti, le aree di pertinenza delle opere stesse, aree che dovranno essere di uso pubblico.

Qualora l'area su cui insistono tali opere di interesse generale non fosse già comunale, essa dovrà essere preventivamente acquisita al patrimonio indisponibile del Comune a cura e spese del concessionario.

E' esclusa l'edificazione di fabbricati a destinazione produttiva anche rurale, o di abitazioni, se non per i custodi o aventi causa specificatamente.

3.3 – Urbanizzazione primaria

A norma del 5° comma dell'art.31 della Legge 17 agosto 1942, n.1150, modificata con l'art.10 della Legge 6 agosto 1967, n.765, il rilascio della concessione edificatoria è subordinato alla urbanizzazione primaria della zona.

Nelle zone B si stabilisce un livello minimo delle opere di urbanizzazione primaria:

- a) strade di accesso con pavimentazione permanente, con corsia di transito veicolare di m 3 e con marciapiede e illuminazione pubblica;
- b) rete idrica allacciata all'acquedotto comunale;
- c) rete fognante mista allacciata alla fognatura comunale;
- d) verde attrezzato per il gioco dei bambini.



Comune di Villaputzu (C.m. 21, CA)

Piano urbanistico comunale

Norme per l'uso e la tutela del territorio comunale

E2/o – Tabelle degli spazi pubblici




TABELLA DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI PER LE ZONE RESIDENZIALI "B", 4÷9

FOGLIO N.3

SETT.	ZONA	LIVELLO	CATEGORIA	TIPO DI ATTREZZATURA	LOCALIZZAZIONE	INTERVENTO	ANNOTAZIONI	S.C. mq	VOLUME mc	SUPERFICIE	
										SERVIZIO mq	CATEGORIA mq
I	B4	C	S1	Scuola media statale	via Nazionale	AM	15 aule	1.600	11.200	5.360	5.360
		C	S2	Poste e telegrafo	via Nazionale	E		400	2.000	1.000	1.000
		T	S3	Verde attrezzato	via Fogazzaro	NC	piazza centrale			600	600
		T	S4	Parcheggio	via Fogazzaro	NC				300	
		C	S4	Parcheggio	via Fogazzaro	NC	per P.T.			300	600
I	B8	V	S1	Scuola materna	via Nazionale	AD	2 sezioni	..	700	1.500	
		T	S1	Scuola elementare	via Nazionale	AD	20 classi	2.100	13.900	5.660	7.160
		V	S2	Cappella	via Congiu	E	Santa Brigida	50	200	150	150
		V	S3	Verde attrezzato	via Pascoli	NC	vicinato			300	300
		V	S4	Parcheggio	via Pascoli	NC	vicinato			200	200
I	B9	T	S1	Scuola elementare	prossima a v.Nazionale	NC	integrazione pertinenze	700	5.000	6.600	
		C	S1	Scuola media statale	prossima a v.Nazionale	NC	integrazione pertinenze	700	5.000	2.900	9.500
		V	S3	Verde attrezzato	sparso	NC	vicinato			600	600
		V	S4	Parcheggio	sparso	NC	vicinato			600	600
II	B7	V	S3	Verde attrezzato	traversa S.Pellico	NC				425	
		V	S3	Verde attrezzato	via Arborea	NC				700	1.125
		V	S4	Parcheggio alberato	via Verdi	NC				1.000	
		V	S4	Parcheggio alberato	via XX Settembre	AD				1.240	
		V	S4	Parcheggio alberato	via Silvio Pellico	NC				300	
		V	S4	Parcheggio alberato	via Cavour	NC				275	2.815
III	B5	C	S2	Biblioteca	via Nazionale	E	con oratorio	120	800	250	
		C	S2	Mercato coperto	via Nazionale	AD		400	2.000	720	970
		V	S3	Piazza alberata	via Nazionale	AM	piazzetta Is Tellaias			100	100
		V	S4	Parcheggio	Prosecuz. Via Sulis	NC				280	
		V	S4	Parcheggio	via Gramsci	NC	per mercato			500	780
III	B6	T	S1	Scuola materna	via S. Giorgio	E	priv. M.Above (3 sez.)	750	2.600	(1.500)	
		C	S3	Verde archeologico	via S. Giorgio	AD	cappella S. Giorgio (ruderi XII)	600	
		V	S3	Verde attrezzato	vico Flumendosa	NC	per l'incontro			460	1.060
		V	S4	Parcheggio alberato	via Cairoli	NC				755	755

TABELLE DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

Livelli dell'attrezzatura pubblica

V	a livello di vicinato
T	a livello di settore urbanistico
C	a livello di Comune o del Sarrabus

Categorie "S" del D.A. 20 dicembre 1983, n.2266/U



S1	istruzione pubblica
S2	attrezzature di interesse comune
S3	parco, gioco, sport
S4	parcheggi


Tipi di intervento

E	esistente
AM	ampliamento dimensionale
AD	adattamento funzionale
NC	nuova costruzione

Parametri edilizi

S.C.	superficie coperta degli edifici pubblici
VOL	volumetria vuota per pieno degli edifici pubblici
SUPERFICIE	superficie fondiaria degli spazi pubblici







COMUNE DI VILLAPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

PIANO URBANISTICO COMUNALE

EL 28 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Coordinatore: Ing. Italo Meloni, Ing. Ginevra Balletto

Assetto ambientale: Dott. Geol. P. Valera, Dott. M. Casti, Dott. Agr P. Mulè

Assetto insediativo: Ing. G. Balletto, Ing. A. Milesi, Ing. G. Mei, Arch. G. Figus

Assetto storico culturale: Dott.ssa F. Collu, Ing. A. Milesi, Arch. G. Figus

PUL: Ing. G. Balletto, ing. A. Milesi, Arch G. Figus, N. Castangia

Sistema informativo territoriale e Gis: ing. A. Putzu, ing. A. Garau

Comitato scientifico: prof. R. Ciccu, prof. M. Ghiani, prof. G. Massacci, ing. M. Figus

Settembre 2019

(casa appoggio, stalle, fienili, silos foraggi, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, magazzini, e simili). Sono peraltro ammissibili eventuali attrezzature e impianti pubblici nonché i fabbricati per agriturismo, turismo rurale, e per il recupero terapeutico e sociale, e più in generale tutte le attività che si conciliano pienamente con le produzioni della terra.

Nelle zone tipo **E1b** sono ammesse le serre fisse, anche con basse strutture murarie fuori terra, senza limiti di volumetria.

Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo in cui insistono, senza limiti di volumetria.

Ogni serra purché volta alla protezione e forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al D.Lgs 42/04.

Articolo 21 - Aree e servizi pubblici e/o di uso pubblico

Descrizione

Le zone S comprendono le aree pubbliche e/o di uso pubblico, occupate da istituzioni ovvero destinate al loro accoglimento, destinate a servizi, attrezzature ed impianti a servizio delle zone residenziali e delle zone produttive.

Obiettivi

Garantire la necessaria infrastrutturazione, soddisfacendo gli standard di legge, e nel contempo qualificare l'ambiente urbano.

Modalità di intervento

Qualora l'Amministrazione Comunale sia proprietaria dell'area S:

1. con intervento diretto da parte dell'Amministrazione Comunale;
2. con concessione diretta, a seguito della proposta planovolumetrica di utilizzo dell'intero comparto S e della stipula di apposita convenzione per gli interventi proposti da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale. A parità di condizioni fra diversi soggetti proponenti, l'Amministrazione comunale privilegerà le eventuali proposte di utilizzo degli ex-proprietari delle aree. La suddetta convenzione dovrà stabilire:
 - la disponibilità dell'area per i soggetti proponenti al fine di realizzare le opere;
 - la concessione dell'area ai medesimi soggetti per un periodo di tempo da concordare in relazione al tipo di opere proposte e alla redditività dell'intervento;
 - obblighi tendenti a garantire l'uso pubblico degli impianti.

Qualora l'Amministrazione Comunale non sia proprietaria dell'area S, in alternativa all'esproprio potrà concedere, con Convenzione da approvarsi con delibera del Consiglio Comunale, interventi di iniziativa privata, intesi ad anticipare la realizzazione delle attrezzature pubbliche previste dal P.U.C. Il permesso di costruire, nel caso in cui venga rilasciato per opere da realizzarsi da privati, potrà essere rilasciato esclusivamente previa stipula di una convenzione che stabilisca:

- immediato trasferimento della proprietà dell'area all'Amministrazione Comunale;
- la disponibilità dell'area per i soggetti proponenti al fine di realizzare le opere;
- la concessione dell'area ai medesimi soggetti per un periodo di tempo da concordare in relazione al tipo di opere proposte e alla redditività dell'intervento;
- obblighi tendenti a garantire l'uso pubblico degli impianti.

Prescrizioni

La zona S si articola in:

- sottozona S1 - aree per istruzione;
- sottozona S2 - aree per attrezzature di interesse comune;
- sottozona S3 - aree per spazi e verde pubblico attrezzati;
- sottozona S4 - aree per parcheggi.

Tali aree sono riservate alle attrezzature, agli impianti e servizi pubblici e alla formazione di aree verdi e di parcheggi, con esclusione di abitazioni, salvo quelle di coloro che, per esigenze di custodia e/o di conduzione, debbano necessariamente risiedere nell'ambito delle aree stesse.

Nelle aree a servizio della residenza si individuano:

- le aree per l'istruzione (S1): asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- le aree per attrezzature di interesse comune (S2): religiose, culturali, sociali, assistenziali sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P. T., protezione civile, mercati comunali, di sicurezza pubblica, etc.) ed altre;
- le aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport (S3);
- le aree destinate a parcheggi pubblici (S4).

In via generale per le sottozone S1, S2, e S3, si applica un indice fondiario pari a 2 mc/mq.

Articolo 22 - Impianti per la distribuzione di carburanti

È sempre consentita la localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti, qualunque sia la zona omogenea (senza limite di superficie), in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n. 45/7 del 05.12.2003, e la normativa di attuazione specifica di zona omogenea dove si intende realizzare o ampliare l'impianto.

Nelle aree destinate ad impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione sono ammessi i tipi di "stazione di servizio" "stazione di rifornimento" o "chiosco".

In tali aree, oltre alle pompe di erogazione, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o ingrassaggio, locali per la vendita di accessori per autoveicoli, un piccolo locale di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all'impianto, nel rispetto dei seguenti indici:

rapporto di copertura massima: Rc 40% altezza massima della pensilina: m. 6,00 altezza massima degli altri manufatti: m 3,50

L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio devono essere distinti e separati.

Almeno il 40% della superficie totale degli spazi all'aperto deve essere riservata esclusivamente ad opere a verde o comunque con suolo filtrante.